



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 37 DEL 18 SETTEMBRE 2023





INDICE

	Calendario ISTAT 2023	. ź
	La rivalutazione del TFR	
Ν	EWS IN MATERIA DI LAVORO	5
	Documenti fiscali: sottoscrizione e conservazione solo con firma qualificata	. 5
	Privacy: il lavoratore ha diritto ad accedere alla relazione investigativa	. 5
	Ex Fissa: la Cassazione dà ragione all'INPGI	. 6
	Nuove scadenze per la disapplicazione del massimale contributivo	. 6
ΑI	PPROFONDIMENTI	7
	Collocamento mirato: il Ministero del Lavoro detta le buone prassi	. 7
	Il 770/2023 dono la ultima modificha	9





Calendario ISTAT 2023

COMUNICATO ISTAT	PERIODO DI RIFERIMENTO
Martedì 17 gennaio	Dicembre 2022
Mercoledì 22 febbraio	Gennaio 2023
Giovedì 16 marzo	Febbraio 2023
Lunedì 17 aprile	Marzo 2023
Martedì 16 maggio	Aprile 2023
Venerdì 16 giugno	Maggio 2023
Lunedì 17 luglio	Giugno 2023
Giovedì 10 agosto	Luglio 2023
Venerdì 15 settembre	Agosto 2023
Lunedì 16 ottobre	Settembre 2023
Mercoledì 15 novembre	Ottobre 2023
Venerdì 15 dicembre	Novembre 2023

La rivalutazione del TFR

MESE	INDICE	VAR. SU DIC 97	RID. 75%	PERC. FISSA 1,5	PERC. PROGR.	COEFF. CAP. RIV.
Set-22	113,5	6,873823	5,155367	1,125	6,280367	1,06280367
Ott-22	117,2	10,357815	7,768362	1,250	9,018362	1,09018362
Nov-22	117,9	11,016949	8,262712	1,375	9,637712	1,09637712
Dic-22	118,2	11,299435	8,474576	1,500	9,974576	1,09974576
Gen-23	118,3	0,084602	0,063452	0,125	0,188452	1,00188452
Feb-23	118,5	0,253807	0,190355	0,250	0,440355	1,00440355
Mar-23	118,0	0,00	0,00	0,375	0,375000	1,00375000





Newsletter in materia di lavoro nr. 37 del 18 settembre 2023

ZUCCHETTI

Apr-23	118,4	0,169205	0,126904	0,500	0,626904	1,00626904
Mag-23	118,6	0,338409	0,253807	0,625	0,878807	1,00878807
Giu-23	118,6	0,338409	0,253807	0,750	1,003807	1,01003807
Lug-23	118,7	0,423012	0,317259	0,875	1,192259	1,01192259
Ago-23	119,1	0,761421	0,571066	1,000	1,571066	1,01571066





NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Documenti fiscali: sottoscrizione e conservazione solo con firma qualificata

L'Agenzia delle entrate, con la risposta alla istanza di consulenza giuridica n. 1/2023, ha ribadito che la firma elettronica semplice, indipendentemente dal suo processo di formazione, non può essere considerata idonea a garantire i requisiti che i documenti informatici (nativi tali o frutto di copia/dematerializzazione), specie se di natura fiscale, devono possedere sin dal momento della loro formazione.

Conseguentemente, deve escludersi l'idoneità ai fini tributari di qualsiasi procedura che preveda l'utilizzo di tale tipologia di firma.

Allo scopo della sottoscrizione e della conservazione delle dichiarazioni fiscali su supporto informatico occorre, quindi, avvalersi necessariamente della firma elettronica qualificata, digitale o avanzata.

Privacy: il lavoratore ha diritto ad accedere alla relazione investigativa

Il Garante Privacy, con la newsletter n. 509 dell'11 settembre 2023, ha chiarito che il lavoratore ha diritto ad avere accesso ai propri dati personali, compresi quelli contenuti nella relazione dell'agenzia investigativa incaricata dall'azienda di raccogliere informazioni sul suo conto.

Nella fattispecie esaminata, conclusasi con una sanzione a carico dell'azienda, un dipendente, in seguito al ricevimento di una contestazione disciplinare, contenente precisi riferimenti a presunte attività extra lavorative, e successivo licenziamento, aveva richiesto di accedere ai propri dati personali, senza ottenere, tuttavia, completo riscontro da parte del datore di lavoro.

Il Garante ha stabilito che l'azienda aveva l'obbligo di fornire al lavoratore tutti i dati raccolti con la relazione investigativa, anche quelli non direttamente menzionati nella contestazione disciplinare, come, ad esempio, fotografie, rilevazioni Gps, descrizioni di luoghi, ecc. In questo modo, il dipendente avrebbe avuto a disposizione tutte le informazioni utili ai fini dell'esercizio del diritto di difesa.

In conseguenza di quanto sopra, quindi, e considerato che il titolare del trattamento è tenuto a fornire l'accesso ai dati personali dell'interessato in forma completa e aggiornata, il Garante ha irrogato all'azienda una sanzione di 10.000 euro.





Ex Fissa: la Cassazione dà ragione all'INPGI

L'INPGI, con un comunicato stampa del 7 settembre 2023, ha rilevato che, con una serie di recenti pronunce, la Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito la posizione giuridica dell'ente in relazione al Fondo integrativo "ex fissa", ribadendo – in particolare – il ruolo di mero soggetto gestore, per conto delle Parti Sociali, svolto dall'Istituto fino al 30 giugno 2022 e la conseguente insussistenza di ogni eventuale obbligazione direttamente riconducibile all'INPGI in merito all'erogazione della prestazione a titolo di "ex fissa" qualora le risorse finanziarie depositate presso il predetto Fondo non fossero state sufficienti a garantirne il pagamento.

La vicenda, come è noto, trae origine dal contenzioso intrapreso da alcuni giornalisti che al momento del pensionamento non avevano ottenuto la liquidazione della prestazione a carico del Fondo per carenza di liquidità presso il medesimo e che avevano ritenuto che l'INPGI fosse comunque obbligato a corrisponderla.

Le sentenze emesse dalla Corte (finora 8) sono tutte concordi, invece, nell'affermare l'assoluta estraneità dell'ente di previdenza circa l'eventuale titolarità dell'obbligazione di erogare la prestazione, che resta sempre ed esclusivamente in capo al Fondo. Di conseguenza, l'INPGI – nella qualità di soggetto gestore rivestita fino al 30 giugno 2022 – era legittimato a liquidare le somme spettanti ai beneficiari nei soli limiti di capienza costituiti dalle risorse finanziarie presenti presso il Fondo, senza poter procedere con ulteriori pagamenti in caso di esaurimento o insufficienza delle stesse.

Nuove scadenze per la disapplicazione del massimale contributivo

L'INPS, con la circolare n. 80 del 14 settembre 2023, ha fornito nuove indicazioni in merito alla presentazione della domanda di disapplicazione del massimale contributivo prevista a favore dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.

In particolare, ha chiarito che, a seguito delle ultime modifiche normative i termini di presentazione della domanda in oggetto sono i seguenti:

- entro la data del 31 dicembre 2023 per coloro che entro il mese di aprile 2023 abbiano superato il massimale contributivo;
- entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo se successiva al mese di aprile 2023.

Restano invariati i requisiti di accesso. È possibile presentare la domanda attraverso il servizio online.





APPROFONDIMENTI

Collocamento mirato: il Ministero del Lavoro detta le buone prassi

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, nella sezione "pubblicità legale", il decreto direttoriale n. 15 dell'11 settembre 2023, contenente le buone prassi in materia di collocamento mirato ed in vigore dal 14 settembre 2023.

La raccolta sistematica delle buone pratiche di inclusione lavorativa è finalizzata a contribuire, con la diffusione di esperienze positive ed efficaci, all'innalzamento degli standard di gestione del sistema del collocamento mirato e ad assicurare la disponibilità su tutto il territorio nazionale di modelli replicabili di azioni, procedure e progettualità a beneficio delle persone con disabilità e dei datori di lavoro interessati dalla normativa per il collocamento mirato.

Le buone prassi rispondono ai principi dettati dalle linee guida in materia di collocamento mirato. In particolare, devono riguardare la promozione:

- della rete integrata dei servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonché con l'INAIL in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, per l'accompagnamento e il supporto della persona con disabilità presa in carico al fine di favorirne l'inserimento lavorativo;
- di accordi territoriali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le cooperative sociali di cui alla L. 381/1991, le associazioni delle persone con disabilità e i loro familiari, nonché con le altre organizzazioni del Terzo settore che svolgono attività statutaria o attività di impresa di interesse generale, al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
- di modalità di valutazione bio-psico-sociale della disabilità e di definizione dei criteri di predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere e dei facilitatori ambientali rilevati, definizione di indirizzi per gli uffici competenti funzionali alla valutazione e progettazione dell'inserimento lavorativo in ottica bio-psico-sociale;
- di analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare alle persone con disabilità, anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro è tenuto ad adottare;
- dell'istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con





disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità.

La proposta di buone prassi deve essere presentata esclusivamente in via telematica, mediante la compilazione dell'apposito format sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro, disponibile all'indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it. cui si accede tramite SPID/CIE ed ogni altro strumento di identificazione previsto dalla legge.

Il format o modulo informatico delle buone prassi risulta composto dalle voci individuate nella tabella allegata al decreto, che ne forma parte integrante.

La proposta di buona prassi potrà essere modificata anche dopo essere stata salvata ed è editabile in qualunque momento fino alla presa in carico che avverrà a cadenza quadrimestrale. In particolare, si considerano come quadrimestri di riferimento i periodi: gennaio- aprile; maggio- agosto; settembre- dicembre.

Allo scadere dell'ultimo giorno utile, in automatico tutte le domande salvate non potranno più essere modificate e saranno oggetto di valutazione da parte del Gruppo di lavoro permanente.

Il 770/2023 dopo le ultime modifiche

L'Agenzia delle entrate, in data 13 luglio 2023, ha nuovamente modificato le istruzioni per la compilazione del 770/2023, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione.

Le modifiche di maggior interesse riguardano i quadri ST e SV e sono relative alla gestione della sospensione dei versamenti.

In particolare, sono state modificate le "Attenzioni" riferite alla compilazione del campo 15 (sia del quadro ST che del quadro SV). Conseguentemente, sono state modificate anche le specifiche tecniche relative alla compilazione del punto 15 "Nota" e del punto 16 "Importo sospeso", che compongono la sezione "Sospensione".

Ulteriori interventi riguardano poi il quadro SX, dove sono stati corretti alcuni refusi presenti nelle istruzioni. Si ricorda che il modello 770/2023 dovrà essere tramesso all'Agenzia delle entrate, in via telematica, entro il 31 ottobre 2023.

Quadro ST

Le nuove modifiche riguardano le sezioni 1 e 2 (Erario e Addizionale regionale) e, come anticipato, si riferiscono ai punti 15 e 16 (Sospensione: Nota e importo sospeso). È stata





nuovamente riformulata l'"attenzione" relativa alla presenza dei codici sospensione nel campo 15 "Nota", con particolare riferimento all'ipotesi dell'esposizione del codice 14 (sospensione che ha interessato il settore sportivo).

L"attenzione" risulta ora così formulata:

ATTENZIONE: "In presenza dei codici Covid 19 da 1 a 15, nel campo 15 "Nota", nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 7 "Importo versato" (indicando le rate versate nel 2022 cumulativamente per ogni singolo periodo di riferimento), 10 "Note" (nelle sole ipotesi di note "F", "L", "S") 11 "Codice tributo", 13 "Codice regione – solo seconda sezione" e 16 "Importo sospeso". I sostituti che nel corso del 2022 hanno usufruito nell'ambito dei versamenti delle agevolazioni individuate dal codice 14, per versamenti da 01.2022 a 11.2022, devono compilare i campi 1 "Periodo di riferimento", 2 "Ritenute operate", 7 "Importo versato" (indicando i versamenti effettuati nel 2022 cumulativamente per ogni singolo periodo di riferimento), 10 "Note" (nelle sole ipotesi di note "F", «K", «L", «S"), 11 "Codice tributo", 13 "Codice regione – solo seconda sezione" e 16 "Importo sospeso" (indicando il totale dell'importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2023 in virtù della disposizione normativa individuata dal codice 14). Si ricorda che nella compilazione dei versamenti in presenza dei codici Covid 19 non valgono le regole di aggregazione previste per l'esposizione dei dati nella prima e seconda sezione del presente quadro e devono essere compilati più righi per indicare ogni singolo codice.".

Da un esame delle specifiche tecniche, come modificate lo scorso 13 luglio, emerge che:

- la compilazione del campo 15 "Nota" è obbligatoria se è compilato il campo 16 "Importo sospeso";
- il codice sospensione "14" può essere presente solo se il campo "1" non è compilato o, se compilato, assume uno dei seguenti valori "01/2022" o "02/2022" o "03/2022" o "04/2022" o "05/2022" o "06/2022" o "07/2022" o "08/2022" o "09/2022" o "10/2022" o "11/2022";
- il codice "16" (che invece si riferisce alla sospensione per i sostituti coinvolti dall'alluvione che ha colpito il territorio di Ischia) può essere presente solo se il campo "1" assume uno dei seguenti valori "11/2022" o "12/2022".

Quadro SV

Anche per le addizionali comunali (quadro SV), le ultime modifiche si riferiscono ai punti 15 e 16 (Sospensione: Nota e importo sospeso) e, in particolare, interessano chi espone





nel punto 15 il codice sospensione 14 (sospensione che, come predetto, ha interessato il settore sportivo).

L"attenzione" risulta ora così formulata:

ATTENZIONE: "In presenza dei codici Covid 19 nel campo 15 (5, 6, 7, 8, 11, 12, 14 e 15), nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 7 "Importo versato" (indicando le rate versate nel 2022 cumulativamente per ogni singolo periodo di riferimento), 10 "Note" (nelle sole ipotesi di note "F", "L", "S") 11 "Codice tributo" e 16 "Importo sospeso". I sostituti che nel corso del 2022 hanno usufruito nell'ambito dei versamenti delle agevolazioni individuate dal codice 14, per versamenti da 01.2022 a 11.2022, devono compilare i campi 1 "Periodo di riferimento", 2 "Ritenute operate", 7 "Importo versato" (indicando i versamenti effettuati nel 2022 cumulativamente per ogni singolo periodo di riferimento), 10 "Note" (nelle sole ipotesi di note "F», «K», «L», «S»), 11 "Codice tributo" e 16 " Importo sospeso" (indicando il totale dell'importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2023 in virtù della disposizione normativa individuata dal codice 14). Si ricorda che nella compilazione dei versamenti in presenza dei codici Covid 19 non valgono le regole di aggregazione previste per l'esposizione dei dati nel presente quadro e devono essere compilati più righi per indicare ogni singolo codice.".

Quadro SX

Per quanto riguarda il quadro SX, come indicato, sono stati corretti due refusi:

- Il prima ero presente nelle istruzioni riferite al rigo SX1 colonna 5, dove deve essere indicato l'eventuale credito riconosciuto a seguito di ripetizione di indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'art. 150 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Nel dettaglio, l'importo del credito è pari al 30% delle somme restituite indicate nel campo 476 delle CU lavoro dipendente (precedentemente era stato indicato erroneamente il campo 475) e campo 22 delle CU lavoro autonomo trasmesse ed è utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'art 17 del d.lgs. 241/97.
- Nel rigo SX3 colonna 3, dove deve essere indicato l'importo del credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, di cui art. 4, del D.L. del 30/12/1997 n. 457, è stato eliminato il riferimento all'art. 6-bis della medesima disposizione.







ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it





Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



0371 941332



www.lavorofacile.it







